



COMUNE DI
SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA

REGOLAMENTO COMUNALE DEL COLORE

ADOTTATO CON D.C.C. N. 18 DEL 29.06.2020

APPROVATO CON D.C.C. N. DEL

INDICE

Articolo 1 - DEFINIZIONE DEL REGOLAMENTO E SUO AMBITO DI ATTUAZIONE

Articolo 2 - OBIETTIVI

Articolo 3 - PRESCRIZIONI GENERALI

Articolo 4 - DEFINIZIONE DEI TIPI DI INTERVENTO

Articolo 5 - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN CLASSI

Articolo 6 - ASSEVERAZIONE E DOCUMENTAZIONE

Articolo 7 - SANZIONI

Articolo 8 - ENTRATA IN VIGORE

Allegato 1 –Tavolozza dei Colori

Allegato 2 – Modello di asseverazione

Articolo 1 – Definizione del Regolamento e suo ambito di attuazione

Il Regolamento Comunale del Colore è uno strumento di indirizzo e di controllo dell'uso del colore applicato ai fabbricati, nella consapevolezza che esso sia uno degli elementi costitutivi dell'immagine del territorio comunale.

Il Regolamento Comunale del Colore si applica a tutto il territorio comunale, ad esclusione delle zone e degli immobili soggetti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42, (Codice dei beni culturali e del paesaggio) per i quali gli interventi sono subordinati a specifica autorizzazione; in tali ambiti il presente Regolamento è da ritenersi puramente indicativo.

Articolo 2 - Obiettivi

Il Regolamento Comunale del Colore si propone di normare lo svolgimento delle operazioni di coloritura, pulitura e restauro delle facciate o di parti di esse e di rendere omogenee e gradevoli le nuove realizzazioni e ristrutturazioni.

Esso si pone come obiettivi principali:

1. la conservazione e la tutela del patrimonio edilizio;
2. la valorizzazione delle zone edificate;
3. il controllo dei nuovi interventi e del loro inserimento nel contesto.

Articolo 3 – Prescrizioni Generali

È reso obbligatorio a tutti i proprietari degli immobili:

1. mantenere in buono stato le fronti dei loro edifici;
2. eseguire i campioni delle coloriture o dei materiali quando richiesti dall'Ufficio Tecnico e/o dalla Commissione Paesaggistica;
3. avvisare gli organi competenti di tutela quando, nel corso delle demolizioni degli intonaci, compaiano tracce di antiche decorazioni o tracce di elementi architettonici preesistenti;
4. rimuovere prontamente le deturpazioni dalle fronti degli edifici o dei manufatti.

È da considerarsi vietato:

1. occultare, cancellare o compromettere le decorazioni esistenti dipinte, a graffito, ceramiche, musive, ecc.;
2. effettuare consolidamenti di parti pericolanti nelle facciate senza procedere alla successiva tinteggiatura. Per i casi di pericolo e per interventi urgenti di ripristino, i rappezzi o i consolidamenti dovranno essere ridotti entro i sei mesi successivi, con la tinteggiatura di tutta la facciata.

Le facciate esterne con finitura ad intonaco:

- vanno manutate, risanate o ricostruite preferendo l'impiego di materiali tradizionali.
- vanno tinteggiate prevedendo un intervento unitario di coloritura, atto a evidenziare l'unità formale e tipologica dell'edificio. La tinteggiatura deve essere eseguita uniformemente e nello stesso tempo e sono da evitare tinteggiature parziali di edifici unitari, anche se le parti corrispondono alle singole proprietà;
- possono essere tinteggiate con colori o toni diversi nel caso in cui esse corrispondano ad una sequenza di edifici adiacenti, in particolare quando questi presentano spiccata differenza nelle proporzioni e nella partizione della facciata.

È consentito ridurre a “faccia vista” prospetti di edifici che si presentino attualmente intonacati, purché il ripristino del paramento sia eseguito seguendo le tecniche tradizionali con opportuna fugatura dei conci, sassi o pietre o dei mattoni.

Le facciate esterne, nonché i muri di confine e/o di sostegno, in muratura o in sasso a vista:

- vanno, per quanto possibile, ripristinate con finiture compatibili con quelle originali; in ogni caso va mantenuto l'aspetto unitario del manufatto.
- non dovranno essere intonacati né tinteggiati. Negli interventi di manutenzione, di risanamento o di ricostruzione, sono da utilizzarsi materiali tradizionali evitando eventuali rivestimenti o finiture non pertinenti.

Gli edifici con elementi architettonici in rilievo possono essere trattati con toni diversi di colore e, ove previsto dal progetto architettonico, con altri colori del medesimo gruppo; basamenti, lesene, cornici, fasce, ed altri elementi decorativi possono differenziarsi nel tono di colore dall'intonaco.

Devono essere conservati, puliti e/o restaurati tutti gli elementi decorativi realizzati in materiale lapideo e presenti in facciata: cornici, fasce marcapiano, modanature diverse, bugnati, ecc..

Ringhiere, cancelli ed altri elementi in metallo dovranno essere mantenuti, se storicamente consolidati, o sostituiti con elementi verniciati. La foggia e la dimensione di tali elementi dovranno essere di forma semplice e rispettare la tradizione locale.

Sono vietate le affissioni di manifesti pubblici e privati direttamente sulla superficie murale; queste sono ammesse solo negli appositi spazi, su supporto metallico.

Le targhe, i segnali stradali, i numeri civici, dovranno tenere conto della facciata al fine di non nascondere o disturbare gli apparati decorativi.

Non è ammessa la cartellonistica privata se non autorizzata.

I sistemi oscuranti ad avvolgibile (tapparelle) possono essere utilizzati solo per quelle facciate che lo prevedevano sin dall'origine, ove le dimensioni delle forature di facciata rendano incompatibile l'uso dello scuro tradizionale.

Nell'installazione di impianti tecnologici esterni si dovrà fare particolare attenzione a non pregiudicare, con apparecchiature, condutture, cavi, e quanto altro viene posto esternamente all'edificio, l'equilibrio formale della facciata.

Il posizionamento dei pluviali deve essere fatto nel rispetto del disegno del prospetto, seguendo il criterio di collocarli agli estremi della facciata in modo da delimitare l'unità formale e tipologica dell'edificio.

Articolo 4 – Definizione dei tipi di intervento

Il Regolamento Comunale del Colore disciplina i seguenti interventi:

1. pulitura e/o tinteggiatura delle facciate o di parti limitate ma unitarie (per esempio: tutto un basamento, un piano porticato, tutti gli stipiti, ecc.);
2. rimozioni di intonaco e loro rifacimento;
3. ritinteggiatura;
4. ripristino dei prospetti a mattone o pietra a vista e pulizia dei mattoni e/o a pietra già a vista;
5. verniciatura di infissi e serramenti, portoni, cancelli, vetrine di negozi.

Articolo 5 – Suddivisione del territorio comunale in classi

Il Regolamento Comunale del Colore suddivide il territorio comunale in differenti ambiti, definiti “classi”, sulla base delle zone omogenee individuate dal vigente Piano Regolatore Generale Comunale.

Di seguito si riporta la tabella di correlazione tra le zone omogenee di PRGC vigente e la classe di appartenenza definita dal Regolamento Comunale del Colore.

REGOLAMENTO COLORE	ZONA OMOGENEA DA PRGC
CLASSE 1	Zona Omogenea A.0
	Zona Omogenea A.1
	Zona Omogenea A.2
	Zona Omogenea B.0
CLASSE 2	Zona Omogenea B.1
	Zona Omogenea B.2
	Zona Omogenea B.3
	Zona Omogenea ZT
	Zona Omogenea C.0
	Zona Omogenea C.1
	Zona Agricola E.5
	Zona Agricola E.5.1
	Zona Agricola E.6.1
	Zona Agricola E.6.2
	Zona Agricola E.6.2.1
CLASSE 3	Zone Industriali e Artigianali – Zone di tipo D
	Zone per attrezzature commerciali – Zone di tipo H
	Zone Pubbliche e/o di uso pubblico e di interesse generale

In ciascuna “classe” del territorio comunale individuata dal presente Regolamento andranno utilizzate le colorazioni indicate nella “Tavolozza Colori”.

Per le zone di “CLASSE 1” la Tavolozza dei colori prescrive un numero ristretto di cromie da utilizzare.

Per le zone di “CLASSE 2” la Tavolozza dei colori prescrive un numero più ampio di cromie da utilizzare, che comprende anche quelle prescritte per le zone di “CLASSE 1”.

Per le zone di "CLASSE 3" la Tavolozza dei colori indica, senza avere carattere vincolante, le cromie da utilizzare, che sono quelle prescritte per le zone di "CLASSE 1" e di "CLASSE 2".

A tutela delle caratteristiche del patrimonio storico-architettonico del territorio comunale, anche in deroga alle indicazioni di cromie contenute negli articoli successivi, è ammesso il ripristino o il mantenimento di cromie tradizionali, nei soli casi di fabbricati in cui sia documentato un uso consolidato nel tempo di tali cromie.

Articolo 6 – Asseverazione e documentazione

Il Regolamento Comunale del Colore prevede che:

1. in caso di interventi di cui agli artt. 16 bis, 17, 18 e 19 della L.R. 19/2009 (Attività Edilizia Libera Asseverata, Segnalazione Certificata di Inizio Attività S.C.I.A., S.C.I.A. in alternativa a permesso di costruire, Permesso di Costruire) sia predisposta un'apposita asseverazione del professionista incaricato che attesti il rispetto del Regolamento;
2. nel caso di interventi di cui all'art. 16 della L.R. 19/2009 (Attività edilizia libera) siano comunque rispettate le indicazioni del presente Regolamento.

Nella documentazione di progetto deve essere specificata la scelta cromatica con preciso riferimento alle tinte prescelte tra quelle indicate dal presente Regolamento.

Sono ammesse tinte più pallide, meno intense o più chiare rispetto alla gamma indicata ma non sono ammesse tinte più scure.

Articolo 7 – Sanzioni

Le opere eseguite in modo non conforme al presente Regolamento del Colore devono essere ripristinate mediante la ritinteggiatura degli immobili o delle loro parti, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel regolamento stesso.

Per le zone e gli immobili soggetti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42, (Codice dei beni culturali e del paesaggio) si applicano le norme ed i provvedimenti sanzionatori ivi contenuti.

Articolo 8 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal momento in cui diventa esecutiva la relativa delibera di approvazione.
2. A far data dalla entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati tutti i regolamenti e/o parte degli stessi ove in contrasto con il presente.

Allegato 1: Tavolozza dei colori

La tavolozza dei colori individua le cromie da utilizzare in ciascuna delle porzioni di territorio, denominate "classi", come individuate all'art. 5 del Regolamento.

La tavolozza dei colori specifica, per ciascuna classe, le cromie da utilizzare per gli elementi esterni degli immobili:

- Facciate esterne;
- Infissi ed oscuri;
- Lattonerie (grondaie e pluviali, ecc.);
- Elementi in metallo (cancelli, ringhiere, parapetti, recinzioni, ecc.).

Al fine di garantire un corretto utilizzo dei colori previsti dal Regolamento e per una più facile gestione e controllo degli stessi, si riportano anche i codici colore secondo il sistema di classificazione "Pantone".

È in ogni caso ammesso il mantenimento della tinta naturale dei materiali impiegati (pietra, laterizio, legno, metallo, ecc.) senza tinteggiatura.

E' opportuno che le coloriture dei ciascun elemento esterno degli immobili (facciate esterne, infissi, oscuri, lattonerie e altri elementi in metallo) vengano coordinate tra loro.


CLASSE 1

Nelle zone di "CLASSE 1" come individuate all'art. 5 del Regolamento e di seguito riportate:

CLASSE 1	Zona Omogenea A.0
	Zona Omogenea A.1
	Zona Omogenea A.2
	Zona Omogenea B.0

andranno utilizzate le seguenti cromie:


CLASSE 1 - FACCIATE ESTERNE




RAL 9001 BIANCO CREMA



RAL 9002 BIANCO GRIGIASTRO




PANTONE 4545C




PANTONE 467 C


CLASSE 1 - FACCIATE ESTERNE




PANTONE 468 C



PANTONE Warm Gray 1



PANTONE Warm Gray 2



PANTONE Warm Gray 3


CLASSE 1 - FACCIATE ESTERNE



PANTONE 7401 C



PANTONE 7499 C




PANTONE 7500 C




PANTONE 7506 C


CLASSE 1 - FACCIATE ESTERNE



PANTONE 7527 C




PANTONE 7534 C



PANTONE 1205 C


CLASSE 1 - INFISSI




RAL 9001 BIANCO CREMA



RAL 9002 BIANCO GRIGIASTRO



RAL 9010 BIANCO PURO



PANTONE 424C

CLASSE 1 - INFISSI



PANTONE 425 C

Sono sempre ammessi gli infissi e gli oscuri in legno verniciato con vernici dalle tinte naturali non coprenti.


CLASSE 1 - OSCURI



PANTONE 1815 C




PANTONE 3435 C



PANTONE 424 C



PANTONE 425 C

CLASSE 1 - OSCURI


PANTONE 7544 C

Sono sempre ammessi gli infissi e gli oscuri in legno verniciato con vernici dalle tinte naturali non coprenti.


CLASSE 1 - LATTONERIE (GRONDAIE, PLUVIALI, ECC.)



PANTONE 405 C



PANTONE Black 2 C



PANTONE Cool Gray 11 C



PANTONE 7533 C

CLASSE 1: ELEMENTI IN METALLO (CANCELLI, RINGHIERE, PARAPETTI, RECINZIONI, ECC.)

Per gli elementi in metallo esterni agli immobili, come cancelli, ringhiere, parapetti, recinzioni, ecc., sono ammesse, oltre alle tinte previste per le lattonerie, le seguenti cromie:

- finituraferro-micacea effetto ghisa;
- finitura effetto "corten";
- zincatura in tinta naturale.


CLASSE 2

Nelle zone di "CLASSE 2" come individuate all'art. 5 del Regolamento e di seguito riportate:

CLASSE 2	Zona Omogenea B.1
	Zona Omogenea B.2
	Zona Omogenea B.3
	Zona Omogenea ZT
	Zona Omogenea C.0
	Zona Omogenea C.1
	Zona Agricola E.5
	Zona Agricola E.5.1
	Zona Agricola E.6.1
	Zona Agricola E.6.2
	Zona Agricola E.6.2.1

andranno utilizzate, oltre alle colorazioni ammesse per la "CLASSE 1", le seguenti cromie:


CLASSE 2: FACCIATE ESTERNE




PANTONE 127 C



PANTONE 134 C




PANTONE 148 C




PANTONE 155 C


CLASSE 2: FACCIATE ESTERNE




PANTONE 728 C



PANTONE 420 C



PANTONE Warn Gray 4 C



PANTONE 471 C


CLASSE 2: FACCIATE ESTERNE



PANTONE 484 C




PANTONE 1525 C




PANTONE 5845 C


CLASSE 2: INFISSI

PANTONE 484 C

PANTONE 462 C

PANTONE 455 C

Sono sempre ammessi gli infissi e gli oscuri in legno verniciato con vernici dalle tinte naturali non coprenti, o in alternativa gli infissi o gli oscuri di altro materiale verniciato con le colorazioni sopra indicate.

CLASSE 2: OSCURI

PANTONE 484 C


PANTONE 7495 C

PANTONE 7505 C

Sono sempre ammessi gli infissi e gli oscuri in legno verniciato con vernici dalle tinte naturali non coprenti, o in alternativa gli infissi o gli oscuri di altro materiale verniciato con le colorazioni sopra indicate.

CLASSE 2: LATTONERIE (GRONDAIE, PLUVIALI, ECC.)



RAL 7004 Grigio Segnale



RAL 7036 Grigio Platino



PANTONE 7540 C

CLASSE 3

Nelle zone di "CLASSE 3" come individuate all'art. 5 del Regolamento, e di seguito riportate, le colorazioni ammesse per la "CLASSE 1" e per la "CLASSE 2" hanno carattere indicativo e non prescrittivo.

CLASSE 3	Zone Industriali e Artigianali – Zone di tipo D
	Zone per attrezzature commerciali – Zone di tipo H
	Zone Pubbliche e/o di uso pubblico e di interesse generale

Regolamento del Colore redatto con il supporto tecnico del Dottor Gianluca Ramo